

## ACCORDO WELFARE TERRITORIALE

Il giorno 13 SETTEMBRE 2017 in Arona, presso la sede dell'Ente Bilaterale Terziario di Novara  
Verbano Cusio Ossola

tra CONFCOMMERCIO ALTO PIEMONTE rappresentata da Grifoni Maurizio in qualità di Presidente

e

FILCAMS CGIL NOVARA E VERBANO CUSIO OSSOLA rappresentata da Testaverde Alonzo

FISASCAT CISL ALTO PIEMONTE ORIENTALE rappresentata da Trinchitella Luca

UILTUCS UIL provincia di Novara rappresentata da Di Iorio Lucia

UILTUCS UIL provincia di Verbania rappresentata da Gallina Angelo

Si è stipulato il presente accordo:

Considerato che le Parti Sociali ritengono opportuno che nel territorio di Novara e del Verbano Cusio Ossola, siano migliorate ed innovate le prestazioni di Welfare Territoriale nel settore del Terziario dando seguito alle esperienze finora sviluppate, anche nell'ottica di una omogeneizzazione tra Novara e il Verbano Cusio Ossola, ai dipendenti delle aziende del territorio coperto che applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione aziendale e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente Bilaterale, si conviene che saranno riconosciute le prestazioni di cui al presente accordo.

Le parti si danno atto che il presente accordo non è esaustivo della contrattazione di secondo livello territoriale.

### WELFARE TERRITORIALE

#### Art.1 Decorrenza e validità

Le parti concordano di avviare, utilizzando le risorse dell'Ente Bilaterale e nel rispetto di quanto previsto dall'art.20 del CCNL Terziario, interventi a beneficio dei dipendenti di aziende iscritte all'Ente Bilaterale per i seguenti titoli.

Le parti convengono che il presente accordo decorra dal 1 ottobre 2017 fino al 31 dicembre 2018 per tutte le prestazioni indicate nell'art.4.

Le parti convergono infine di incontrarsi periodicamente per monitorare e verificare l'applicazione del presente accordo, anche per prevedere eventuali modifiche.



## **Art.2 Soggetti beneficiari**

Per avere diritto alla prestazione l'azienda e il dipendente devono essere in regola con il versamento dei contributi dovuti all'Ente Bilaterale territoriale , da almeno sei mesi antecedenti la presentazione della domanda.

La parti convengono altresì che tutte le prestazioni erogate dall'Ente Bilaterale Terziario di cui al presente accordo, siano riconosciute a tutti i dipendenti ad esso aderenti che prestano la propria attività nel territorio di Novara e del Verbano Cusio Ossola.

## **Art. 3 – Modalità**

L'erogazione del sussidio o contributo verrà disposto, previa approvazione da parte di apposita Commissione Paritetica Bilaterale, dalla Segreteria dell'Ente Bilaterale entro 30 giorni, se non diversamente specificato dall'apposito regolamento che disciplina la prestazione.

Le domande dovranno pervenire tramite Raccomandata con A/R all'Ente Bilaterale Novara e Verbano Cusio Ossola – Via Liberazione, 18 – 28041 ARONA (NO)

Saranno evase solo le domande per le quali la documentazione richiesta sia perfettamente completa ed esaustiva. Per tanto, qualora lo ritenesse opportuno, la Commissione Paritetica Bilaterale valuterà la necessità di richiedere, alla lavoratrice o al lavoratore beneficiario, della documentazione integrativa, qualora necessaria, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda.

Il contributo verrà liquidato sino ad esaurimento dello stanziamento previsto all'Art.1 , sulla base dell'ordine cronologico ordinato secondo la data di spedizione, direttamente alla lavoratrice o lavoratore richiedente, salvo diverse disposizioni definite per le prestazioni all'art.4.

Il Consiglio Direttivo definirà entro il mese di novembre 2017 un tetto massimo di spesa per ogni tipologia di prestazione.

In caso di fondi stanziati per le relative prestazioni e non utilizzati, l'Ente Bilaterale potrà stabilire diversa destinazione dei fondi stessi a favore delle prestazioni rimanenti di sostegno al reddito o altre analoghe da individuarsi con accordo tra le Parti Sociali.

Sarà facoltà della Commissione Paritetica Bilaterale controllare la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale. In caso di accertata discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, la lavoratrice o il lavoratore richiedente sarà escluso definitivamente da tutte le prestazioni dell'Ente.

le Parti Sociali convengono che il contributo massimo annuo erogabile, in caso di richiesta di più prestazioni di Welfare Territoriale, a favore di uno stesso lavoratore, non potrà superare l'importo annuo di Euro 2000,00. Tale limitazione è aumentata a Euro 2.500,00 se include le prestazioni del punto 4.1 sotto la voce Salute.



## Art. 4 - Prestazioni

### Salute

#### 4.1 Contributo a sostegno della malattia oltre il 180° giorno

Nel caso di fruizione del periodo di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art.181 del CCNL Terziario, non indennizzata dall'INPS o dall'Azienda, L'Ente Bilaterale riconosce un sussidio annuale proporzionale al periodo di aspettativa per un importo massimo di euro 1.000,00=. L'Ente erogherà l'importo di Euro 250.00 = mensili , per un massimo di quattro mesi nell'arco di un anno solare.

La domanda di sussidio dovrà essere inoltrata entro **60 giorni** dal termine del periodo di aspettativa concesso, tramite l'apposito modulo predisposto dall'Ente Bilaterale.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1- copia delle ultime sei buste paga del periodo antecedente la malattia;
- 2- copia buste paga relative al periodo di aspettativa;
- 3- copia richiesta periodo di aspettativa;
- 4- copia della lettera di accettazione da parte della Ditta del periodo di aspettativa;
- 5- copia dei certificati medici riferiti al periodo di aspettativa non retribuita.

L'importo spettante sarà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Per tanto la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

L'erogazione del sussidio o contributo verrà disposto come previsto all'art.3.

### Famiglia

#### 4.2 Contributo sociale a sostegno delle lavoratrici/lavoratori in maternità/paternità

Alle lavoratrici e ai lavoratori, che nel corso dell'anno godranno della nascita o adozione di un figlio, L'Ente Bilaterale riconosce un contributo di sostegno di Euro 200,00 per ogni figlio.

Il contributo sarà riconosciuto per ciascun figlio solo ad uno dei genitori che ne farà richiesta.

La domanda di sostegno economico dovrà essere inoltrata entro **60 giorni** dalla nascita o adozione del figlio e dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente Bilaterale.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1- copia delle ultime sei buste paga del periodo antecedente la richiesta;
- 2- copia certificato di nascita o di adozione;

L'erogazione del sussidio o contributo verrà disposto come previsto all'art.3.



#### **4.3 Contributo per permessi malattia figlio non indennizzata da INPS**

Alle lavoratrici e ai lavoratori, che fruiscono di permessi giornalieri per malattia dei propri figli naturali e/o affidati e/o adottati entro gli 8 anni di vita degli stessi così come previsto dal DLgs.151/2001 art.47, per un massimo di 5 giornate all'anno, l'Ente Bilaterale riconosce un contributo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione di cui all'art.193 del CCNL Terziario.

Il contributo sarà riconosciuto per ciascun figlio solo ad uno dei genitori che ne farà richiesta.

La domanda di sostegno economico dovrà essere inoltrata entro **60 giorni** dall'evento e dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente Bilaterale.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1- copia delle ultime sei buste paga del periodo antecedente la richiesta;
- 2- copia della busta paga attestante il permesso non retribuito per malattia figlio;
- 3- copia stato di famiglia in carta semplice;
- 4- certificato di malattia figlio indicante la prognosi della malattia del figlio e la necessità di assistenza da parte di genitore;

L'importo spettante sarà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Per tanto la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

L'erogazione del sussidio o contributo verrà disposto come previsto all'art.3.

#### **4.4 Contributo legge.53/2000 - Parente/Convivente disabile**

Alle lavoratrici e ai lavoratori, che abbiano un parente o un convivente disabile con invalidità riconosciuta superiore al 45% (lgs 68/69) e non esercitante attività lavorativa nell'anno a cui si riferisce il contributo, l'Ente Bilaterale riconosce un contributo mensile pari a Euro 120,00 per lavoratore part-time e ad Euro 60,00 per il lavoratore full-time, a sostegno delle spese sostenute per l'assistenza del parente convivente, così come previsto dalla legge.

La domanda di sostegno economico dovrà essere inoltrata entro l'anno solare di riferimento e dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente Bilaterale.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1- copia delle ultime sei buste paga del periodo antecedente la richiesta;
- 2- stato di famiglia;
- 3- certificazione medica (legge 104/92 – legge 68/69) della persona disabile;
- 4- certificazione medica per il parente per il quale si richiede l'aspettativa;



L'erogazione del contributo verrà disposto, previa approvazione da parte degli Organi competenti, dalla Segreteria dell'Ente Bilaterale e verrà liquidato entro il mese di marzo dell'anno successivo la presentazione della domanda.

#### **4.5 Sussidio alle famiglie che sostengono il costo degli asili nido/centri estivi nei mesi estivi**

Alle lavoratrici e ai lavoratori, che nel corso dell'anno hanno sostenuto specificatamente nei mesi di LUGLIO e AGOSTO il costo della retta dell'asilo nido, centri estivi, campi solari e altre strutture analoghe organizzate da enti o istituzioni autorizzate, e comunque per i propri figli naturali e/o affidati e/o adottati di età compresa tra i 4 e i 14 anni, l'Ente Bilaterale riconosce un contributo di sostegno di Euro 5,00 giornaliero fino a un massimo di Euro 150,00 per ogni figlio.

Il contributo sarà riconosciuto per ciascun figlio solo ad uno dei genitori che ne farà richiesta.

La domanda di sostegno economico dovrà essere inoltrata entro il **30 novembre** di ogni anno e dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente Bilaterale.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1- copia delle ultime sei buste paga del periodo antecedente la richiesta;
- 2- copia stato di famiglia in carta semplice;
- 3- copia dell'iscrizione al servizio fruito;
- 4- ricevute delle spese sostenute;

L'erogazione del sussidio o contributo verrà disposto come previsto all'art.3.

#### **4.6 Contributo sostegno al reddito lavoratori in caso di crisi aziendale**

Alle lavoratrici e ai lavoratori licenziate/i da aziende con meno di 15 dipendenti per ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale, eventi calamitosi, cessazione dell'attività d'azienda, crisi del settore Terziario, (dove le aziende si impegnano a fornire all'Ente Bilaterale i nominativi dei lavoratori coinvolti dalla crisi aziendale) sarà corrisposto un indennizzo, per un massimo di 150 ore, pari a € 750, previa partecipazione ad un corso di riqualificazione indetto dall'Ente Bilaterale.

Per chi non frequenta i corsi nulla sarà dovuto.

Per chi invece frequenterà parzialmente i corsi, verrà riconosciuto un sussidio orario di Euro 5,00 per le ore di corso seguito.

La domanda di sostegno economico dovrà essere inoltrata entro e non oltre **30 giorni** dalla sottoscrizione dell'Accordo Sindacale, e dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente Bilaterale.



Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1- copia delle ultime sei buste paga del periodo antecedente la richiesta;
- 2- lettera di licenziamento dell'azienda;
- 3- copia dell'Accordo Sindacale;
- 4- dichiarazione di responsabilità attestante lo stato di disoccupazione;

L'erogazione del sussidio o contributo verrà disposto come previsto all'art.3.

#### **4.7 Bonus mensa scolastica figli**

Alle lavoratrici e ai lavoratori, che durante l'anno scolastico hanno sostenuto il costo della retta della mensa scolastica, presso i soli Istituti Statali, per i propri figli naturali e/o affidati e/o adottati di età compresa tra i 4 e i 14 anni, l'Ente Bilaterale riconosce un contributo di sostegno di Euro 150,00 per ogni figlio.

Il contributo sarà riconosciuto per ciascun figlio solo ad uno dei genitori che ne farà richiesta.

Il contributo non sarà accessibile se per la stessa voce di spesa si fruisce di altre agevolazioni di fonte pubblica previste sotto qualsiasi forma.

Al genitore sarà richiesta una autocertificazione con la quale dichiarerà di non fruire di alcuna agevolazione o riduzione della retta mensa scolastica.

La domanda di sostegno economico dovrà essere inoltrata entro il **30 novembre** di ogni anno e dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente Bilaterale.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 5- copia delle ultime sei buste paga del periodo antecedente la richiesta;
- 6- copia stato di famiglia in carta semplice;
- 7- certificato di frequenza della scuola;
- 8- dichiarazione del genitore al diritto alla prestazione;

L'erogazione del sussidio o contributo verrà disposto come previsto all'art.3.

## **Cultura**

#### **4.8 Contributo acquisto libri scolastici**

Alle lavoratrici e ai lavoratori, che nel corso dell'anno hanno sostenuto spese per l'acquisto di testi scolastici, per i propri figli naturali e/o affidati e/o adottati che frequentano la scuola dell'obbligo (**medie inferiori**) presso Istituti Statali (non parificati o privati), l'Ente Bilaterale riconosce un contributo di Euro 100.



Il contributo sarà riconosciuto per ciascun figlio solo ad uno dei genitori che ne farà richiesta.

Il contributo è riconosciuto esclusivamente per gli acquisti di libri di testo presenti negli elenchi forniti dalle scuole.

La domanda di sostegno economico dovrà essere inoltrata entro il **31 Dicembre** dell'anno di riferimento e dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente Bilaterale.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1- copia delle ultime sei buste paga del periodo antecedente la richiesta;
- 2- copia stato di famiglia in carta semplice;
- 3- certificato di frequenza della scuola;
- 4- copia dell'elenco dei libri richiesti dalla scuola;
- 5- copia delle ricevute/scontrini delle spese sostenute che riportano la dicitura "libri di testo" o "libri scolastici" e non semplicemente "libri";

L'erogazione del sussidio o contributo verrà disposto come previsto all'art.3.

CONFCOMMERCIO ALTO PIEMONTE



---

Maurizio Grifoni


FILCAMS CGIL NOVARA E VERBANO CUSIO OSSOLA



---

Alonzo Testaverde

FISASCAT CISL PIEMONTE ORIENTALE



---

Luca Trinchitella

UILTUCS UIL NOVARA



---

Lucia Di Iorio

UILTUCS UIL VERBANO CUSIO OSSOLA

---

Angelo Gallina